



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 58

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

244^a seduta: martedì 6 luglio 2021

Presidenza del presidente NENCINI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(50) *MARINO e NANNICINI. – Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*

(1154) *DAMIANI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE Pag. 3

* SBROLLINI (IV-PSI), relatrice 3

(2285) *Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) *Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca*

(1336) *VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca*

(1369) *Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 4, 6

VERDUCCI (PD), relatore 4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridia.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(50) MARINO e NANNICINI. – *Norme per l'educazione alla cittadinanza economica*

(1154) DAMIANI ed altri. – *Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie*

(Rinvio della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 50 e 1154, recanti norme per l'educazione alla cittadinanza economica.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Sbrollini.

SBROLLINI, *relatrice*. Signor Presidente, comunico che è stato presentato il disegno di legge n. 2307, a prima firma del senatore Marino, che rappresenta una rielaborazione del disegno di legge n. 50. In attesa che venga pubblicato questo nuovo testo, chiedo a lei, al Governo e a questa Commissione di poter rinviare la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo e il mio intervento ad altra seduta. Penso che sarà possibile procedere già in quella di domani.

PRESIDENTE. Colleghi, il disegno di legge cui fa riferimento la senatrice Sbrollini non è stato ancora assegnato formalmente alla Commissione. Sappiamo che così sarà, ma formalmente ciò ancora non è avvenuto. *Ergo*, la proposta di rinvio non solo ha senso ma può essere decisamente accolta.

Poiché non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – *Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca*

(1336) VERDUCCI ed altri. – *Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca*

(1369) *Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge Nn. 2285, 1247, 1336 e 1369, recanti «Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Verducci.

VERDUCCI, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò una sintesi della relazione che è in fase di distribuzione nella versione integrale e per la cui redazione ringrazio gli Uffici, in particolare per il lavoro svolto dal dottor Fucito.

La Commissione è chiamata ad esaminare in sede redigente i seguenti disegni di legge: l'Atto Senato n. 2285, recante «Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli uffici pubblici di ricerca», approvato dalla Camera dei deputati; l'Atto Senato n. 1247, che modifica la legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca, di iniziativa della senatrice Castellone ed altri; l'Atto Senato n. 1336, recante «Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca», di iniziativa dei senatori Verducci ed altri; l'Atto Senato n. 1369 recante «Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università», di iniziativa della senatrice Floridia ed altri.

Nella relazione si darà conto, *in primis*, del provvedimento licenziato dalla Camera, che si compone di 8 articoli. Come precisa l'articolo 1, esso reca disposizioni in materia di borse di ricerca *post lauream*, di dottorato di ricerca, di personale accademico, di reclutamento dei ricercatori, nonché di pubblicità delle procedure di selezione.

L'articolo 2 riguarda le borse di ricerca ed è indirizzato a introdurre nell'ordinamento una disciplina delle borse *post lauream*, denominate appunto borse di ricerca, in quanto collegate ad uno specifico progetto di ricerca, conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca.

L'articolo 3 riguarda il dottorato di ricerca e apporta modifiche alla vigente disciplina, con la finalità di una sua valorizzazione in termini di sbocchi professionali e anche in termini di accesso alle pubbliche amministrazioni. In particolare, introduce il dottorato di ricerca per le istituzioni AFAM. Sopprime le disposizioni che consentono a qualificate istituzioni italiane di formazione e di ricerca avanzate di attivare corsi di dottorati di ricerca.

L'articolo 4 riguarda gli assegni di ricerca e apporta modifiche alla disciplina contemplata all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, proponendosi di perseguire particolari finalità: con esso si restringe, infatti, la

platea di soggetti destinatari degli assegni di ricerca, corrispondenti nel testo vigente a tutti gli studiosi in possesso di *curriculum* scientifico e professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca. Si propone, infatti, che siano destinatari degli assegni esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca, conseguito in Italia o all'estero, o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato ovvero, per le discipline mediche, in possesso di un diploma di specializzazione. In relazione alla durata del singolo assegno di ricerca, si elimina lo scomputo della durata complessiva di 4 anni del periodo di fruizione in coincidenza con il dottorato di ricerca. Si fissa altresì in 4 anni la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca intercorsi con atenei diversi (statali, non statali o telematici) nonché con gli altri enti conferitori rispetto alla durata di 12 anni prevista nel testo vigente, che, lo voglio ricordare, è la già citata legge n. 240 del 2010.

Con la disposizione transitoria di cui all'articolo 8, comma 3, viene tuttavia previsto che il limite di durata non superiore a 12 anni continui ad applicarsi ai rapporti di assegnisti di ricerca e di ricercatori a tempo determinato instauratisi prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 5 riguarda i ricercatori universitari e sostituisce le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 210 del 1998, con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni non rinnovabili.

In relazione alla procedura di selezione dei nuovi ricercatori universitari a tempo determinato, voglio segnalare la disposizione transitoria contenuta al comma 4 dell'articolo 8, che conferisce facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori, ai sensi del vigente articolo 24, per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo di professore associato, il disegno di legge intende introdurre le seguenti modifiche alla disciplina attualmente vigente per il ricercatore di tipo B.

Sotto il profilo temporale, prevede che i ricercatori siano sottoposti alla procedura di valutazione a partire dal terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, mentre viene soppressa la possibilità di anticipare la valutazione a dopo il primo anno di contratto. È previsto che la valutazione sia effettuata anche sulla base di una prova didattica. Rimando al testo integrale della relazione per ulteriori contenuti sul punto.

L'articolo 6 riguarda il reclutamento presso gli enti pubblici di ricerca e novella il decreto legislativo n. 218 del 2016, inserendo un articolo teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca ad indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore e tecnologo a tempo determinato con durata di 7 anni non rinnovabili.

Anche per i ricercatori e i tecnologi assunti è previsto, al pari dei ricercatori universitari a tempo determinato, un meccanismo di *tenure track*, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo. Le disposizioni in esame sono tese, inoltre, ad avviare reciproci flussi di personale tra università ed enti pubblici di ricerca.

L'articolo 7 introduce e prevede l'attivazione del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca.

Proseguendo nell'illustrazione dei disegni di legge in titolo, il provvedimento che presenta maggiori analogie con il disegno di legge licenziato dalla Camera è l'Atto Senato n. 1336, a firma Verducci ed altri, che reca norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca.

Il provvedimento, che si compone di 10 articoli, definisce principi e oggetto della disciplina; per il contenuto di dettaglio rimando alla relazione integrale.

Lo stesso discorso vale per l'Atto Senato n. 1247, di iniziativa della senatrice Castellone ed altri, e per il disegno di legge Atto Senato n. 1369, di iniziativa della senatrice Floridia ed altri.

Voglio far presente, signor Presidente, rimandando tutti i colleghi a alla versione integrale della relazione, molto completa e molto ampia, che per ragioni di tempo ho qui ritenuto di sintetizzare, che la Commissione, in sede di esame dei richiamati provvedimenti, potrà fare tesoro anche delle indicazioni emerse nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nell'università e sul precariato nella ricerca universitaria.

Ritengo, per l'importanza di questo provvedimento che si lega al piano di riforme contenute nel PNRR, che il nostro esame si debba avvalere di un piano di audizioni, valuteremo poi quanto ampio e quanto circoscritto. So che sono già molti i soggetti che hanno inviato in questo senso richieste alla Presidenza della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Propongo di fissare il termine per avanzare proposte di audizione alle ore 12 di martedì 13 luglio.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,25.

